



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	2
DATA	20/01/2025

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOPO SCUOLA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARI DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MALEGNO DA SVOLGERSI MEDIANTE LA FORMULA DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DEFINITA ART. 1 CO. 2 LETT.N) DELL'ALLEGATO ALLEGATO I.1 AL D.LGS 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO OEPRAZIONI DI AFFIDAMENTO

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO:

- Decreto Sindacale N. 30 DEL 15.01.2025 DEL Sindaco di Borno (Comune Capofila) con il quale è stato individuato nello scrivente la figura di Segretario Comunale della convenzione di segreteria dei Comuni Di Borno e Malegno;
- il Decreto Sindacale n° 1 DEL 16/01/2025 con cui IL Sindaco di Malegno ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore affari generali e segreteria a favore del Segretario Comunale scrivente;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2024 *"Esame Ed Approvazione Del Bilancio Di Previsione Per L'esercizio Finanziario 2025/2027."* e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23 dicembre 2024, e s.m.i., di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budget gestionali;

VISTI:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- la legge 241 del 07/08/1990, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- Il D.lgs 36/2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Pubblicato G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)" ed in particolare i seguenti articoli di riferimento:
 - Art. 1 – Principio del risultato;
 - Art. 2 – Principio della fiducia;
 - Art. 3 – Principio dell'accesso al mercato;
 - Art. 17 – Fasi di esecuzione del contratto;
 - Art. 50 co. 1 – Procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia comunitaria;
 - L'art. 2 co. 1 lett.n) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2026 il quale definisce l'accordo quadro come:
 - " l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;"*
 - L'art. 59 co. 1,2, 3 del codice che statuisce:
 - "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.*
 - 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa.*
 - 3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.."*

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Malegno da tempo offre un importante servizio di supporto alle famiglie dei ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado consistente nell'accompagnamento ludico-didattico-educativo degli alunni nel periodo in cui gli stessi non frequentano la scuola d'obbligo al fine di favorire al meglio la conciliazione tra scuola lavoro dei genitori ;
- Il servizio d'interesse nello specifico si sostanzia nelle seguenti possibili attività:

- Raccolta e accompagnamento dei bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di via Cava, 7 presso la sede del servizio mensa;
 - sorveglianza alla mensa scolastica per i giorni del doposcuola.
 - accompagnamento degli alunni presso le aule adibite al servizio sempre site all'interno dello stesso edificio con servizi di assistenza post scolastica (attività educativa di supporto didattico per svolgimento di compiti ed attività ludica).
 - Organizzazione di attività di Grest ludica nelle mattinate dei periodi estivi (metà giugno luglio)
- Attualmente il servizio è in fase di svolgimento ma è prossimo alla scadenza contrattuale derivante da precedente affidamento e si necessita al fine di garantire la continuità alle famiglie di un'immediata procedura che non comporti disagi alle famiglie fruitrici;
 - Nella valutazione delle migliori modalità con cui possa comporsi la modalità esecutiva della prestazione e viste le difficoltà economiche dell'ente a reperire costanti risorse utili allo scopo, questo ente intende definire delle condizioni contrattuali quali-quantitative ed economiche che possano orientare gli eventuali affidamenti derivati temporalmente definiti a mezzo pertanto della messa a gara di un accordo quadro triennale di cui all'art. 59 del codice da definirsi a valle di una procedura negoziata senza bando promossa ai sensi dell'art. 50 co. 2 lett.e) con importo massimo delle prestazioni da ordinarsi calcolato in € 126.000,00 oltre iva di legge;
 - Che trattandosi di accordo quadro in ogni caso la predetta somma indica unicamente l'importo presunto e comunque massimo delle prestazioni che via via verranno richieste entro il triennio di riferimento le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità di ore/giorni di servizio serventi a questo ente in base alle esigenze di volta in volta emergenti e che verranno regolate, mediante singoli accordi esecutivi discendenti, anche in ragione delle disponibilità di bilancio dell'ente affidante e senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati od anticipati o pagamenti per prestazioni non rese.

CONSIDERATO CHE s'intende pertanto dar corso alla procedura utile alla definizione dell'accordo quadro promuovendo a tal fine una procedura negoziata senza bando preceduta da apposita indagine di mercato aperta a TUTTI gli operatori rispondenti la quale, benchè non necessaria per l'importo stimato di affidamento, questa S.A. ritiene di promuovere in ragione dell'eventuale coinvolgimento di ogni operatore economico possibile ed interessato senza limitazioni di sorta in obbedienza altresì alle possibilità di deroga al principio di rotazione di cui all'art 49 del D.lgs 36/2023;

TENUTO CONTO CHE è ora necessario procedere ad avviare le operazioni di affidamento ai sensi della normativa vigente al fine di individuare operatori in grado di garantire la continuità dei servizi culturali precedentemente identificati provvedendo a concludere un accordo quadro con unico operatore;

TENUTO CONTO CHE si è verificata preventivamente l'attivazione di convenzioni Consip aventi ad oggetto le necessità d'intervento desiderate riscontrandone tuttavia la non presenza di misure che possano servire allo scopo per la loro portata ed effettività di servizio;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e gli allegati integrativi di esso):

- l'articolo 14 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 48 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 52 e 99 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 108 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 94 e 95 sui motivi di esclusione;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO CHE l'importo complessivo di affidamento determinerà la soglia limite e comunque massima di affidamento preordinata a successivo affidamento qualora la soglia non si eroda prima del consumo del periodo (triennio) di riferimento dell'affidamento;

CONSIDERATO CHE la selezione degli operatori con cui negoziare avverrà con TUTTI gli operatori rispondenti alla manifestazione d'interesse che verrà all'uopo promossa sul portale telematico regionale di ARIA denominata Sintel procedendo con essi a negoziare le condizioni d'appalto che verrà pubblicata per un periodo di 10 gg per ragioni d'urgenza dovute all'esigenza di garantire la continuità del servizio di prossima scadenza;

PRECISATO CHE per gli affidamenti in oggetto si procederà pertanto secondo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le ditte che verranno individuate per negoziare l'offerta, dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari desumibili dagli artt. 94-95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici altresì richiamate nella lettera d'invito a produrre offerta;

PRESO ATTO CHE:

- il contratto di Accordo Quadro da formalizzarsi avrà durata massima triennale con un unico operatore così come _identificato all'art. 59 e definito all'art. 2 co. 1 lett. n) del D.lgs. 36/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici il quale si esaurirà a scadenza del predetto periodo do al raggiungimento di prestazioni ordinate relative al servizio pari a complessivi € 126.000,00 oltre iva di legge;
- le prestazioni saranno contabilizzate "a misura" _in relazione alle condizioni economiche che saranno definito a seguito delle negoziazioni e normate dalle regole del CSA prestazionale ed "a corpo" (fissi ed invariabili per la durata dell'appalto) con riferimento agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed agli oneri dovuti per l'acquisizione del materiale didattico;
- la miglior offerta verrà identificata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa considerata la prevalenza dei costi della mano d'opera relativamente al servizio richiesto in esecuzione che verrà determinata sulla base di criteri che valorizzino maggiormente l'elemento qualitativo delle prestazioni da rendersi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o di negoziare direttamente le condizioni di affidamento se all'esito dell'indagine di mercato risulti un solo candidato rispondente alla manifestazione d'interesse promossa;

DATO ATTO CHE:

- la finalità del contratto è determinata dall'approvvigionamento dei servizi utili a garantire la continuità del servizio di supporto alle famiglie di dopo scuola a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- l'oggetto del contratto si identifica nella stipula di un accordo quadro con unico operatore con le caratteristiche chiarite al precedente punto e dettagliato nelle premesse;
- la forma del contratto si sostanzierà in una scrittura privata digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 10 del DLGS 36/2023;
- si procederà all'aggiudicazione dei predetti accordi quadro previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando preceduta da un'indagine di mercato aperta a TUTTI gli operatori interessati da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "Sintel" rientrando gli affidamenti stimati entro le soglie di cui all'art. 50 co. 1 lett.e) del D.lgs 36/2023 favorendo la massima partecipazione a tutti i candidati rispondenti all'invito non conoscendo altre

realità d'impresa, oltre a quella uscente in grado di poterlo svolgere che comunque potrà essere reinvitata se anch'essa rispondente in relazione al disposto di cui all'art. 49 co. 5 del codice ;

- il contratto di accordo quadro verrà stipulato e contabilizzato "a misura" come già richiamato in precedenza;
- che verranno previste in sede d'offerta clausole sociali di cui all'art. 57 del codice unicamente relative al riassorbimento del personale impiegato nel precedente appalto da applicarsi in relazione all'organizzazione aziendale dell'aggiudicatario al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato mentre non si procederà di contro alla previsione di ulteriori clausole partecipative prevista dall'art. 1 co. 4 dell'allegato ALLEGATO II.3 al codice considerato che ai sensi del correlato co. 7 del medesimo articolo l'oggetto del contratto, la sua ridotta portata esecutiva e le modalità con cui è previsto lo svolgimento (formula dell'accordo quadro) dove si stima sostanzialmente per l'esecuzione la presenza di massimo 2/3 educatori ed un coordinatore rendono di fatto impossibile provvedere a pena di esclusione, oltre all'eventuale riassorbimento del personale utilizzato nel precedente servizio, anche a politiche d'inclusione lavorativa delle persone disabili, parità di genere e assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

CONSIDERATO CHE:

- Si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;
- Rinvenendo casistiche di senso contrario a quanto indicato al precedente punto, si procederà invece all'adesione alla convenzione CONSIP o del soggetto aggregatore regionale oppure, nel caso di convenzioni ove non è obbligatoria l'adesione, si dovrà motivare la ragione della scelta di non aderire alla convenzione;

VISTO il progetto unico di servizio predisposto dallo scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis dell'all. dell'all. I.7 AL D.LGS 36.2023 approvato con delibera giunta del 20/01/2025 determinante le condizioni di prestazione;

RITENUTO di procedere agli adempimenti di competenza, per l'avvio della procedure di affidamento per l'individuazione degli operatori con cui negoziare le condizioni di Accordi Quadro di servizio;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

- 1- Di approvare le premesse al presente atto quale contenuto integrante e fondamentale della determina;
2. di approvare la documentazione identificativa della procedura negoziata ed avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 co. 1 lett.e) del codice per l'individuazione di un operatore qualificato con cui stipulare un contratto di accordo quadro triennale aventi le caratteristiche evidenziate in premessa per lo svolgimento del servizio di assistenza dopo scuola agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del comune di Malegno;
3. di avviare il procedimento per l'indizione di procedura ad affidamento ex. art. 50 co. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d.

“Sintel” finalizzata alla stipula di specifico accordo quadro triennale identificato all’art 59 del codice e Dall’art. 1 Co. 1 Lett.n) Dell’ Allegato I.1 Al D.Lgs 36/2023 per un importo massimo di affidamento pari ad € 126.000,00 oltre iva di legge;

4. Di stabilire ai sensi dell’art. 11 co. 2 del Codice che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è quello relativo alle lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, del 26/01/2024 e smi sottoscritto da con codice alfanumerico: T151 denominato “CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” oppure T141 “CCNL per il personale dipendente dai settori socio assistenziale, socio sanitario ed educativo UNEBA”.
5. di selezionare gli operatori economici da adire per l’offerta promuovendo un’apposita indagine di mercato allegata al presente atto come parte integrante e fondamentale aperta a TUTTI gli operatori rispondenti con avviso pubblico da pubblicarsi sulla PAD Sintel di Aria spa per un periodo determinato ai sensi dell’art. 2.2 dell’ ALLEGATO II.1 di almeno 7 gg considerata l’urgenza di provvedere a rinvenire un operatore economico in grado di garantire la continuità del servizio in prossima scadenza a favore degli alunni utilizzatori e delle loro famiglie;
6. che in ragione dell’apertura a tutti gli operatori rispondenti alla manifestazione d’interesse avviata con il presente atto si potrà procedere ai sensi dell’art 49 del codice ad invitare alla negoziazione anche l’operatore uscente qualora rispondente alla manifestazione d’interesse come altresì confermato anche da recente giurisprudenza di merito (vede sent. Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 07/01/2025, n. 28);
7. di individuare nella figura dello scrivente il Rup del procedimento;
8. di provvedere all’attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
9. Di prendere atto che secondo l’aggiornato schema di approvvigionamento del codice di tracciabilità delle gare c.d. CIG introdotto per mezzo dei nuovi processi di digitalizzazione gli stessi, verranno reperiti per ogni singolo affidamento, acquisiti a valle della procedura di affidamento utilizzando il sistema di interoperabilità della Pad sintel chiamato MIAP;
10. di avviare in ragione delle premesse le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di regione Lombardia c.d. “Sintel” secondo i disciplinari di negoziazione ed i Capitolati Speciali d’appalto;
11. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. di trasmettere la presente determinazione per opportuna conoscenza all’ufficio Segreteria per la pubblicazione dell’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataca S.A.
Firmato digitalmente